

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

Ufficio Nazionale per beni culturali ecclesiastici

Accordo

tra

il Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici
del Ministero per i beni e le attività culturali

e

l'Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici
della Conferenza Episcopale Italiana

relativo alle procedure informatizzate
utilizzate dagli enti ecclesiastici
per la richiesta di verifica dell'interesse culturale
dei beni immobili

L'entrata in vigore (1° maggio 2004) del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) ha parzialmente innovato le procedure per la verifica dell'interesse culturale dei beni immobili di proprietà di enti ecclesiastici, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga a oltre cinquanta anni. Tale verifica (cfr art. 12) costituisce l'indispensabile premessa all'eventuale alienazione degli immobili, dal momento che la sua omissione comporta conseguenze penali a carico del legale rappresentante dell'ente. L'autorizzazione all'alienazione è rilasciata dalle Direzioni regionali del Ministero per i beni e le attività culturali.

Il 25 gennaio 2005 è stato firmato il decreto ministeriale che fissa i criteri e le modalità per la verifica dell'interesse culturale dei beni di proprietà delle persone giuridiche private senza fine di lucro (fra cui rientrano per definizione gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti). Il decreto è stato pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" del 4 febbraio 2005, n. 28, ed è entrato in vigore il giorno successivo.

Al fine di facilitare l'inoltro e il disbrigo delle pratiche da parte degli enti ecclesiastici e di fornire parametri comuni in vista della predisposizione degli accordi regionali, il Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici del Ministero e l'Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici della CEI hanno predisposto l'Accordo relativo alle procedure informatizzate utilizzate dagli enti ecclesiastici per la richiesta di verifica dell'interesse culturale dei beni immobili, di seguito pubblicato. Tale accordo intende agevolare il rispetto puntuale dei termini del procedimento di verifica, nella consapevolezza, condivisa tanto dagli organi ministeriali quanto dai soggetti ecclesiastici, che l'eccessivo protrarsi dei tempi della verifica costituirebbe per gli enti ecclesiastici un indebito gravame, limitando di fatto la libera disponibilità del patrimonio immobiliare.

La parte ministeriale, per esigenze di uniformità e di semplificazione operativa, ha chiesto ai diversi soggetti ecclesiastici di stipulare un unico accordo applicabile a tutti gli enti ecclesiastici operanti sul territorio italiano, a prescindere dalle peculiarità canoniche dei medesimi, e di definire un unico canale, a livello diocesano e regionale, per l'introduzione delle istanze. Aderendo a questa richiesta, la Conferenza Italiana Superiori Maggiori, l'Unione Superiore Maggiori d'Italia e la Conferenza Italiana Istituti Secolari hanno convenuto di demandare alla CEI la sottoscrizione dell'accordo e di accettarne le modalità operative, senza che ciò implichi l'affievolimento dell'autonomia legittima degli istituti di vita consacrata.

L'accordo, che ha carattere sperimentale e si applicherà per un anno, prevede che i Direttori regionali del Ministero sottoscrivano con i Presidenti delle corrispondenti Conferenze Episcopali Regionali ulteriori accordi locali relativi alla quantità, ai criteri di priorità e alla periodicità dell'invio delle richieste per la verifica dell'interesse culturale dei beni immobili degli enti ecclesiastici che insistono sul territorio di loro competenza.

Il Capo Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici
del Ministero per i beni e le attività culturali

e

il Direttore dell'Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici
della Conferenza Episcopale Italiana,

previa autorizzazione del Presidente della Conferenza Episcopale Italiana dell'8 febbraio 2005

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice per i beni culturali ed il paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", e in particolare l'art. 12 del medesimo decreto legislativo;

VISTO il decreto ministeriale 25 gennaio 2005 recante "*Criteri e modalità per la verifica dell'interesse culturale dei beni immobili appartenenti a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'art 12 del d. lgs. 22.01.2004, n. 42*";

VISTA l'intesa del 26 gennaio 2005 tra il Ministro per i beni e le attività culturali e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana relativa alla tutela dei beni culturali d'interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche;

VISTO il sistema informativo per la verifica dell'interesse culturale attivato dal Ministero per i beni e le attività culturali, accessibile al sito internet www.benitutelati.it;

convengono quanto segue:

1. I Direttori regionali del Ministero per i beni e le attività culturali (di seguito denominato "Ministero") sottoscrivono con i Presidenti delle Conferenze episcopali regionali - previa loro intesa con i Vescovi diocesani della Regione ecclesiastica, i Superiori Maggiori degli Istituti di vita consacrata e delle Società di vita apostolica di diritto pontificio maschili e femminili della propria Regione ecclesiastica o delle loro articolazioni site nel territorio della medesima Regione - accordi relativi alla quantità, ai criteri di priorità e alla periodicità dell'invio delle richieste per la verifica dell'interesse culturale dei beni immobili degli enti ecclesiastici siti nel territorio di propria competenza.
2. Le Curie diocesane, nel predisporre le richieste per la verifica dell'interesse culturale dei beni immobili degli enti ecclesiastici siti nel pro-

prio territorio, utilizzano il *software* appositamente preparato dalla Conferenza Episcopale Italiana (di seguito denominata “CEI”), nel quale inseriscono i dati identificativi e descrittivi dei beni oggetto di verifica, conformemente al tracciato disposto dall’allegato A del decreto ministeriale del 25 gennaio 2005. Esclusivamente per quanto concerne il procedimento di verifica dell’interesse culturale degli edifici di culto, la documentazione fotografica è limitata a due scatti (interno ed esterno).

3. Le Curie diocesane, stampate le schede descrittive dei beni tramite il *software* della CEI, inviano la documentazione in formato cartaceo ed elettronico, unitamente alla richiesta di verifica, all’incaricato per i beni culturali della Conferenza episcopale regionale. L’incaricato regionale, entro la prima settimana del mese, provvede ad inviare al Ministero - Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici la documentazione in formato elettronico; provvede inoltre nel medesimo tempo ad inviare la documentazione cartacea alle Direzioni regionali e contestualmente, per conoscenza, alle competenti Soprintendenze con modalità che prevedano l’avviso di ricevimento.
4. Il Ministero fornisce a ciascuna Curia diocesana una password di accesso in sola lettura al sistema informativo, al fine di conoscere lo stato di avanzamento delle procedure di verifica dell’interesse culturale dei beni di propria pertinenza.
5. Il Ministero concede alle Conferenze episcopali regionali le password di accesso al sistema informativo per le richieste di verifica inviate dalle Curie diocesane del rispettivo territorio.
6. Il Ministero concede alla CEI - Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici una password di accesso in sola lettura al sistema informativo, al fine di conoscere lo stato di avanzamento della procedura di verifica dell’interesse culturale di tutti gli enti ecclesiastici italiani.
7. Il Ministero garantisce alla Conferenza Italiana dei Superiori Maggiori e all’Unione Superiore Maggiori d’Italia l’accesso in sola lettura al sistema informativo attraverso apposite password relative agli enti ecclesiastici di loro pertinenza.
8. Il presente Accordo si applica *ad experimentum* per un anno dalla data della sottoscrizione.

9. Entro trenta giorni dalla stipula del presente atto le parti si impegnano ad emanare una circolare esplicativa per quanto di propria competenza.

Roma, 8 marzo 2005.

Il Direttore dell'Ufficio Nazionale
per i beni culturali ecclesiastici
Mons. GIANCARLO SANTI

Il Capo Dipartimento per i beni
culturali e paesaggistici
Arch. ROBERTO CECCHI